



Borgo S. Spirito, 3 00193 Roma- Tel. t. +39.06.68352501
www.aslroma1.it p.iva 13664791004

* Prot. N°

ROMA, _____

UOC STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

" DIRITTO ALLO STUDIO" ART. 22

Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro del 20.09.2001 Integrativo del CCNL
Del Personale Del Comparto Sanità del 07.04.1999

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31/12/2017

AVVISO AL PERSONALE DELL'A.S.L. ROMA I

N. 1 DEL 13/11/2017

(Esclusa la Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa; Medica e Veterinaria ai sensi degli articoli 16 del CC.CC.NN.LL. di categoria e dei chiarimenti dell' ARAN di cui alla nota prot. 1943 del 20.02.2002)

L'art. 22 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999 e sottoscritto in data 20 settembre 2001, disciplina, in dettaglio, la "concessione" degli appositi permessi retribuiti, nella misura di 150 ore individuali, per ciascun anno e nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, all'inizio di ogni anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel merito si ritiene utile, preliminarmente, rammentare e sottolineare che:

1) - Il comma 2 del predetto articolo, così espressamente recita:

"I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di



formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4'.

2) - I commi 8, 9 e 10 poi, prevedono che *"Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.*

.Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995'

Le disposizioni contrattuali sopra riportate devono essere intese e applicate, nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria ecc.).

Infatti, sotto tale profilo, va rilevato che le parti negoziali, nel sopra riportato secondo comma, mediante l'utilizzo del verbo "*partecipare*" hanno inteso delimitare la concessione di tali permessi alla sola frequenza dei corsi stessi, non a caso il termine "*partecipare*" ha un significato equivalente a quello del termine "*frequentare*". In tal senso si è espressa sia l'ARAN e la Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro con sentenza n. 10344 del 22/04/2008.

Il comma 7, infatti, richiede, pena la considerazione dell'assenza come ingiustificata, la presentazione, al termine dei corsi, di attestato di partecipazione e degli esami sostenuti, ancorché con esito negativo, mostrando di collegare i permessi ad impegni di studio richiedenti la presenza del dipendente, in orario di servizio, presso la struttura formativa.

Conferma tale interpretazione anche il successivo comma 8° dello stesso articolo, che, per sostenere gli esami, consente di utilizzare il diverso istituto di cui all'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.

Coerente a tale esegesi, poi, è anche il comma 3, nel quale il diritto è sussidiato non dai permessi studio, ma dall'obbligo dell'Azienda di assegnare turni di lavoro tali da agevolare "*la frequenza ai corsi*" e "*la*



preparazione agli esami", escludendo, altresì, ai fini della stessa agevolazione, l'obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario, ovvero nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nel corpo della stessa clausola, quindi, le parti negoziali prendono in considerazione la "*preparazione agli esami*", ma ai soli fini dell'agevolazione concessa nei limiti precitati, preparazione agli esami cui non si accenna minimamente alla disciplina dedicata ai permessi retribuiti.

In tal senso si è espressa anche l'ARAN che – come sopra cennato - in risposta a specifico quesito posto da un'Azienda Ospedaliera ha precisato che "*l'art. 22 del CCNL integrativo 20.9.2001 ha stabilito che i permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali, vengano concessi per la partecipazione a corsi nonché per sostenere i relativi esami. In ordine alla preparazione degli esami (a cui è assimilabile la predisposizione della tesi di laurea) il comma 3 del predetto art. 22 ha previsto il diritto per il dipendente ad un'organizzazione dei turni lavorativi che ne agevoli l'effettuazione*".

Il dipendente, quindi, deve esercitare il diritto contrattualmente riconosciuto, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando, nella misura più ampia possibile, l'utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e con gli obblighi di lavoro (ARAN – quesito 900-15D6).

Conseguentemente la certificazione mensile e/o a fine corso è vincolante al fine di attuare il diritto ad ore retribuite per la presenza a corsi di studio. La certificazione dovrà tenere conto delle ore effettivamente seguite dal lavoratore/studente che, ovviamente, dovrà frequentare il corso se usufruisce del permesso che, in caso contrario, non verrà retribuito e determinerà l'imputazione dei permessi fruiti ad aspettativa per motivi personali, non retribuita e, nei casi più gravi, verrà accompagnato da provvedimenti disciplinari in applicazione dell'art. 55 e segg.ti del D. Lgs.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs.vo n. 15/2009.

I permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e contrattualmente configurabili come "*permessi straordinari retribuiti*", possono essere richiesti, concessi e fruiti solo se orario di lavoro e orario di frequenza del corso coincidono anche parzialmente. A questo punto, a mero titolo di esempio, se il turno di lavoro si svolge su una fascia tipo 8.00-14.00 e la frequenza avviene per un orario 14.00-17.00, si potrà usufruire di un'ora di permesso (13.00 -14.00) o per più di un'ora se la distanza da coprire lo richiede, cosa che si evince dalla certificazione.

Più specificatamente: un dipendente che debba seguire un corso di studi in orario non coincidente con quello di lavoro, non ha alcun interesse a fruire dei permessi per il diritto allo studio la cui utilità si evidenzia proprio in presenza di una concomitanza temporale delle due esigenze. In altri termini il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'istituto scolastico/università che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate fino a concorrenza di 150 ore. In tal senso, come sopra cennato, i permessi in parola non possono essere utilizzati per il recupero delle condizioni psico-fisiche o per la semplice preparazione agli esami (ARAN quesito 900-15-8).



Di conseguenza, il dipendente cui è stato riconosciuto il diritto a fruire dei permessi retribuiti in parola (previa selezione e atto formale dell'Azienda) dovrà sottoporre la propria istanza, in primo luogo, al Responsabile della Struttura presso cui presta servizio, corredata della necessaria documentazione e di un piano di utilizzo dei permessi nel corso dell'anno solare. L'istanza dovrà essere inoltrata all'U.O.C. Stato Giuridico del Personale - Ufficio Presenze - che provvederà ad asseverare il permesso previa verifica della situazione autorizzativa complessiva, in relazione al contingente massimo formalmente autorizzato dall'Azienda in base ai criteri della disciplina negoziale sopra più volte richiamata.

Per quanto riguarda, poi la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti in parola per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche, si precisa che con circolare n. 12/2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che per la fruizione dei permessi da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche, giacché le norme non contengono specifiche previsioni, *"la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti"* purché la fruizione avvenga *"nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro"*.

In altri termini, ed in generale, il permesso serve a giustificare l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato e tale assenza deve essere documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino a concorrenza di 150 ore.

La predetta disciplina stabilisce, infatti, che: *"per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione"*. Un diverso comportamento, pertanto, si porrebbe in contrasto con la clausola negoziale più volte richiamata, giacché si estenderebbe, indebitamente, la platea dei beneficiari, dato che i permessi potrebbero essere utilizzati - al di là della loro specifica finalizzazione - anche per quelle attività oggi non consentite.

Si precisa, inoltre, che i permessi retribuiti annui saranno concessi, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Si coglie l'occasione, ancora una volta, per porre l'accento sulla circostanza che l'art. 6 della Legge 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. legge "*Brunetta*") rafforza il principio di responsabilità della Dirigenza in relazione ai poteri datoriali avuto riguardo a specifiche ipotesi di responsabilità (dirigenziale/disciplinare) nei casi di *"omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza delle relative"*



strutture" e di mancato avvio del procedimento disciplinare "nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto".

Si sottolinea che la concessione dei *"permessi straordinari retribuiti"* in parola in assenza dei presupposti legali e/o contrattuali sopra ampiamente descritti, determinano responsabilità dirigenziale/disciplinare nonché responsabilità erariale in capo al dirigente che li ha consentiti.

Infine si rende noto che il predetto Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 sopra citata, nel fornire alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, ha evidenziato che la disciplina deve sempre contemperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.

I dipendenti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno titolo a fruire delle "150 ore" di permessi retribuiti per il diritto allo studio in proporzione alla durata della prestazione lavorativa.

Il presente Avviso è oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.

SI AVVISA

I dipendenti di ruolo del Comparto Sanità della Azienda U.S.L. ROMA 1 che intendono usufruire del diritto allo studio di cui al predetto art. 22 Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro del 20.09.2001 Integrativo del CCNL Del Personale Del Comparto Sanità del 07.04.1999 nella forma di permessi straordinari retribuiti durante l'anno 2018 (anno scolastico - accademico 2017/2018), dovranno presentare apposita domanda, entro e non oltre il 31/12/2017, mediante consegna a mano presso il protocollo aziendale nelle sedi e negli orari di seguito indicati:

- Borgo S. Spirito 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
- Via Ariosto 3, dal lunedì alle venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
- Padiglione 90 Santa Maria della Pietà, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,45 e il lunedì e mercoledì dalle ore 14,15 alle ore 16,15.

1. La domanda, redatta utilizzando il modello fac-simile, allegato al presente bando, dovrà essere corredata del certificato di iscrizione e/o copia del bollettino di pagamento della rata di iscrizione (comma 8 art. 22 del CCNL Integrativo del CCNL del Personale del Comparto sanità) (All.n. 1);
2. La mancata presentazione del certificato di iscrizione e/o copia del bollettino di pagamento della rata di iscrizione, comporterà *l'esclusione dalla fruizione del diritto allo studio;*
3. Per la concessione dei singoli permessi, da parte dei Dirigenti Resp.li delle strutture di appartenenza, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi:



- l'attestato di partecipazione ai corsi stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda;
- l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

4. Per sostenere gli esami relativi il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.
5. L'U.O.C. Stato Giuridico del Personale provvederà, con apposito atto Deliberativo, ad autorizzare in via di massima i dipendenti aventi diritto a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio fino ad un massimo di 150 ore. Intervenuta tale autorizzazione, i dipendenti interessati dovranno avanzare richieste di permesso al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza.

Per quanto riguarda i dipendenti già autorizzati a fruire di tale beneficio nel corrente anno 2017, si invitano gli uffici preposti alla gestione delle presenze a verificare per ogni dipendente:

1. che il numero di ore fruite per motivi di studio sia stato contenuto nei limiti delle 150 ore concesse;
2. ad acquisire l'attestato di partecipazione ai corsi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda;
3. l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.

I permessi retribuiti già concessi per l'anno 2017 e non giustificati entro il 31.12.2017, ai sensi dell'art 22 comma 8 del CCNL del 20.09.2001 Integrativo del CCNL 07.04.1999, dovranno essere considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato; analogamente si dovrà procedere nei casi in cui il dipendente, senza adeguata motivazione risulti aver abbandonato il corso o non averlo frequentato regolarmente.

L'U.O.C. Stato Giuridico del Personale – Ufficio Presenze - dovrà, in caso di aspettativa per motivi personali, disporre le conseguenti detrazioni economiche inviando al Direttore (ad interim) U.O.C. Trattamento Economico copia delle relative comunicazioni.

IL Direttore della UOC Stato
Giuridico del Personale
Dr.ssa Maria Novella Santi

Il Coordinatore Area
Interdipartimentale Risorse
Umane
Dr.ssa Silvia Dionisi

Il Direttore Dipartimento Amministrativo
Dr.ssa Mirella Peracchi

Al Direttore UOC Stato Giuridico Del Personale
Dr.ssa Maria Novella Santi

OGGETTO:	Istanza finalizzata a poter fruire delle ore prescritte nell'ambito dell'istituto del diritto allo studio, nell'anno 2018. Personale del comparto assunto a tempo indeterminato.
----------	--

__l__ sottoscritt _____

nat_ il _____ a _____

in qualità di dipendente della A.S.L. Roma I, a tempo indeterminato, ed in servizio presso _____ tel. _____ cell _____
profilo prof.le di _____ e a rapporto di lavoro:

() - Tempo Pieno;

() - Part-time con percentuale del _____% e con l'articolazione oraria:

Per un totale di ore settimanali: _____,

Preso atto dell'Avviso Aziendale del Diritto allo Studio n. _____ del _____

CHIEDE

di poter beneficiare delle 150 ore per il diritto allo studio (art. 22, C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato in data 20/09/2001), per l'anno 2018, per la frequenza del corso di _____

presso _____

di cui allega il certificato di iscrizione ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:

- che la durata legale del corso di studio è di anni _____ e di essere:

I. iscritto all'anno accademico 2017/2018 presso la Facoltà / Scuola
_____ al _____° anno del corso di diploma

Am

N

di laurea / diploma istruzione secondaria di II grado
_____;

2. di aver optato con l'università per il regime parziale e che la durata del corso di studio è di anni _____ e di essere:
3. di non aver mai usufruito dei permessi per il diritto allo studio per la stessa tipologia di corso;
4. di avere usufruito dei permessi per il diritto allo studio per il medesimo corso negli anni :
☐ 2010 ☐ 2011 ☐ 2012 ☐ 2013 ☐ 2014 ☐ 2015 ☐ 2016 ☐ 2017
5. di essere a conoscenza che la fruizione dei permessi potrà avvenire soltanto qualora sussista coincidenza tra l'orario di svolgimento delle lezioni e l'orario di servizio;
6. di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al corso di scuola prescelto, da allegare alla domanda di iscrizione, costituirà motivo di esclusione dalla fruizione del diritto allo studio.
7. di essere consapevole che in caso di rapporto di lavoro a part -time le 150 ore non spettano per intero ma riproporzionate in base alla prestazione lavorativa.

Il/la sottoscritto/a , ai sensi della Legge n.675/96, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

Data _____

Firma

N